

Decreto federale II sul consuntivo 1998 delle imprese federali d'armamento

del 15 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 38 della legge sulle finanze della Confederazione¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999²,

decreta:

Art. 1

È approvato il consuntivo delle imprese federali d'armamento per il 1998, articolato come segue:

- a. conto economico con un ricavo d'esercizio di 68,6 milioni di franchi e un utile netto di 21,3 milioni di franchi;
- b. conto degli investimenti con pagamenti di 68,5 milioni di franchi;
- c. bilancio al 31 dicembre 1998 con un totale di 1147,3 milioni di franchi.

Art. 2

Conformemente all'articolo 15 capoverso 4 dell'ordinanza del 24 ottobre 1990³ concernente l'Ufficio federale delle aziende d'armamento, l'utile netto dell'esercizio 1998 di 21 300 000 franchi è riportato a nuovo conto.

Art. 3

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 1° giugno 1999

Il presidente, Rhinow
Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 15 giugno 1999

La presidente, Heberlein
Il segretario, Anliker

0624

¹ RS **611.0**

² Non pubblicato nel FF.

³ RS **510.521**